



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME) - Telefono 0941 426051 - Codice fiscale 95008810830 - Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it -
Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it - Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it

CIRCOLARE NR.10

Ai docenti

Ai genitori

E, p.c.

Al D.S.G.A.

Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: Divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche

Il divieto di fumo, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, acquista ulteriore portata e valenza in quanto strettamente legato a temi fondamentali quali la tutela della salute individuale e collettiva, l'educazione alla cittadinanza ed alla convivenza civile e le corrette relazioni umane e sociali.

È infatti compito della scuola far sì che si acquisiscano comportamenti e stili di vita sani, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Coerentemente con la funzione della scuola di promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, tali divieti dovrebbero tradursi in comportamenti consapevoli e condivisi.

Pertanto, la nostra Scuola si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema del fumo, onde evitare che i nostri alunni si avvicinino ad esso in tenera età;
- incentivare la collaborazione con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori la missione educativa;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto delle regole ed al contempo che faciliti negli allievi scelte consapevoli di astensione dal fumo.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e che tale divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, aree all'aperto comprese, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di una somma tra € 27,5 a € 275,00 , secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare .

I collaboratori del DS ed i Responsabili di ogni Plesso sono individuati quali preposti al rispetto del divieto, mentre i collaboratori scolastici, sono designati quali incaricati della vigilanza soprattutto delle aree esterne.

All'uopo si sottolinea che:

- Tutto il personale (docente e non docente), in un'ottica educativa, avrà cura di far rispettare quanto sopra rappresentato.
- I docenti e il personale ATA dovranno più di ogni altro rispettare il divieto di fumo.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Troiani